

Attualità

NOTIZIE BREVI (N. 9) DALLA 'TRINCEA' CALL CENTER

22 Settembre 2003

Quesiti su problematiche riguardanti le dichiarazioni telematiche



D. Un intermediario effettua l'invio telematico di una dichiarazione oltre la scadenza ma entro i 5 giorni successivi (es. scadenza 30/9/02 - presentazione 5/10/02 quinto giorno) a causa di un errore bloccante; è applicabile la sanzione prevista per la tardiva presentazione anche se esiste documentazione certa che dimostra i motivi del ritardo dell'invio?

R. La Circolare n. 6 del 25/01/2002 al punto 4.5 prevede che : "*Le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'Agenzia.*"

Tenuto conto che il caso rappresentato non riguarda lo scarto di una dichiarazione, bensì un invio effettuato oltre i termini, risulta applicabile la sanzione per tardiva presentazione.

D. Come effettuare la comunicazione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404: che software utilizzare vista anche la risoluzione n. 5 del 10 gennaio 2003 che illustra gli adempimenti connessi a tale obbligo?

R. Per la comunicazione di cui all'art. 3, comma 3 del DPR 404/2001, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione solamente il software di controllo per l'invio del file e non anche il software compilativo. Quest'ultimo potrà essere reperito in commercio oppure potrà essere creato autonomamente rispettando, però, le specifiche tecniche di cui all'allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate datato 30/05/2002 reperibile nel sito web <http://www.agenziaentrate.it/> (documentazione) - (norme, circolari, risoluzioni) - (accedi al servizio) - (ricerca per estremi) - (normativa).

Ad esempio, potrebbe essere utilizzato un foglio in excel con le specifiche tecniche del provvedimento di cui sopra per sottoporlo, poi, al controllo con il relativo software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

D. La trasmissione via Internet può essere eseguita con una connessione Adsl?

R. Per effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni via Internet è possibile utilizzare la connessione Adsl.

D. L'anomalia segnalata dal software Entratel contrassegnata da un solo asterisco comporta lo scarto del file?

R. Il file viene scartato solo se c'è una segnalazione rappresentata da tre asterischi denominata *errore bloccante*; la presenza di un solo asterisco segnala solamente una anomalia nella compilazione.

D. Vorrei sapere se un ingegnere iscritto all'albo, in regime fiscale per nuove iniziative previste dall'art. 13 Legge 388/2000, è obbligato a presentare la dichiarazione in via telematica.

R. Le istruzioni ministeriali del modello Unico 2003 - primo fascicolo ricordano quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del DPR 322/98 sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni; in particolare l'obbligo della trasmissione telematica compete a chi:

- è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2002 un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822,50
- è tenuto per il 2002 a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta
- è tenuto alla presentazione del modello per gli studi di settore.

Inoltre vanno inviate in via telematica le dichiarazioni predisposte da intermediari, curatori fallimentari e commissari liquidatori.

di

Susi Ribon

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/notizie-brevi-n-9-dalla-trincea-call-center>